



Sent. n.

Ruolo Generale n. 45/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. **Fulvio Dacomo**

Presidente

dr. **Antonio Mungo**

Consigliere Estensore

dr. **Francesco Gesùè Rizzi Ulmo**

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento contrassegnato con il n. **5689/2016 R.G.** degli affari civili, avente ad oggetto "*Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)*", riservato in decisione, a seguito di trattazione scritta, all'udienza collegiale del **6.7.2022**, e vertente

TRA

SLOW RENT S.R.L., Partita IVA 06847731210, in persona del legale rapp.te *pro - tempore* **Napolitano Salvatore** - nato a Pomigliano d'Arco il 26.7.1969 e residente in Nola, Via Polveriera n.73, c.f. NPLSVT69L26G812G - con sede legale in Nola, Via Polveriera n.75, rapp.ta e difesa dall'Avv. Raffaele Soprano, c.f. SPRRFL50R10F924G, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo, ed elettivamente dom.ta unitamente allo stesso in Napoli, Via Vasto a Chiaia n.29.





IMPUGNANTE

E

MEO VINCENZO, nato a Ferrara il 16.1.1967, residente a Nola, Via Boccio, 1979, c.f. MEOVCN67A16D548U, rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Manfrellotti, c.f. MNFRFL76E06F839Y, PEC: raffaelemanfrellotti@avvocatinapoli.legalmail.it, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Vico Nocelle n. 46/E, in virtù di mandato in margine alla comparsa di costituzione e risposta.

IMPUGNATO

CONCLUSIONI

Come ai propri rispettivi atti, ed in particolare alle note depositate ai fini della trattazione scritta per l'udienza collegiale di discussione del **6.7.2022**.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI

DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione innanzi all'intestata Corte di Appello di Napoli del **7.12.2016** la **Slow Rent S.r.l., in persona del legale rapp.te pro – tempore Napolitano Salvatore**, conveniva in giudizio **Meo Vincenzo** esponendo che, con ricorso al Presidente del Tribunale di Nola, esso istante aveva premesso che l'atto costitutivo della S.r.l. Slow Rent (per Notaio Improta del 10.02.2011 Rep. 97858 Racc. 16592) conteneva, all'art. 29, una clausola compromissoria per arbitrato irrituale).

Ciò posto, con il succitato atto, egli aveva contestato il comportamento del socio Meo Vincenzo (titolare di una quota sociale pari al 5%) il quale: **a)** aveva omesso - all'atto della costituzione della società - di effettuare il





versamento della quota capitale su di lui incombente; **b)** non aveva versato la somma corrispondente alla quota parte su di lui incombente del compenso corrisposto al Notaio per la costituzione della società e del compenso corrisposto al commercialista per i preliminari adempimenti fiscali, oltre a quella corrispondente alla quota parte su di lui incombente a titolo di futuro "aumento di capitale", pari ad € 5.632,00; **c)** aveva sottratto n. 4 proiettori marca SGM costituenti beni patrimoniali di S.r.l. Slow Rent, ed aventi valore di € 7.344,00; **d)** aveva violato gli artt. 2466 e 2473 bis c.c., producendo e continuando a produrre un danno alla società.

Tanto premesso, l'istante aveva quindi chiesto procedersi alla nomina di un arbitro, in conformità dell'atto costitutivo della società, al quale sottoporre le seguenti richieste: **1)** escludere il socio Meo dalla società, dichiarare lo stesso decaduto o, comunque, disporre la vendita della quota di cui risulta titolare; **2)** condannare Meo al risarcimento dei danni patrimoniali e da lucro cessante, quantificati in Euro 18.645,00 o in quella diversa misura che l'arbitro quantificherà anche a mezzo di c.t.u.; **3)** condannare Meo alle spese del procedimento.

A seguito della nomina dell'arbitro, in persona del dr. Domenico Bellobuono, e della notifica a Meo Vincenzo dell'atto contenente i quesiti, le parti erano state convocate parti per il giorno 16.02.2016, data in cui il detto arbitro aveva accettato l'incarico, dandone formale comunicazione alle parti.

Nella detta seduta si era quindi costituito Meo Vincenzo, depositando memoria difensiva con la quale, preliminarmente, aveva evidenziato di avere rassegnato le dimissioni da socio della società, formulando le seguenti richieste e conclusioni:





- rigettare la domanda relativa alla esclusione del convenuto dalla
società ai sensi degli artt 2466 e 2473 bis c.c.;
- rigettare la domanda relativa alla condanna del convenuto al
pagamento di euro 5.632,00 a titolo di versamenti in conto di futuro aumento
di capitale;
rigettare la domanda relativa alla condanna del convenuto al
pagamento di Euro 1.120,00 a titolo di contributo al pagamento dell'onorario
dovuto dalla società allo studio Mignano-Tripaldi;
- rigettare la domanda relativa alla condanna del convenuto al
pagamento di Euro 3.960,36 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla
presunta sottrazione di quattro proiettori di proprietà della società, ovvero, in
subordine, condannare parte attrice al rimborso al signor Meo della somma da
lui integralmente corrisposta ai Euro 7.344,00 da opporre in compensazione
all'affermato danno subito dalla società determinato in via equitativa;
- condannare parte attrice al risarcimento del danno che si riterrà di
liquidare in via equitativa in ragione della sua condotta pretestuosa e
vessatoria lesiva delle posizioni soggettive del convenuto socio di
minoranza....”.
Erano seguite nel corso della procedura arbitrale altre 4 sedute, in
occasione delle quali le parti si erano scambiate memorie, depositando
documenti, ed all'esito dell'incontro dal 27.09.2016 l'arbitro si era riservato la
decisione, concedendo termine fino al 04.10.2016 per il deposito dei soli
documenti da lui richiesti e fino al 06.10.2016 per il deposito di note difensive.
Con il lodo reso pubblico il 14.10.2016 e depositato nella cancelleria
del Tribunale di Nola il 17.10.2016 l'Arbitro aveva quindi così deciso la





controversia:

"visto il Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003 n. 5; visti gli atti di intesa tra le parti contenenti clausola compromissoria e deferimento della controversia all'organo arbitrale; visti gli atti tutti di causa e le difese tutte; viste le domande ed eccezioni delle parti, nonché le rispettive conclusioni; viste le risultanze della istruttoria documentale e dibattimentale; dato atto che il presente lodo è reso secondo diritto; visto l'art. 806 c.p.c. e segg. nonché l'art. 823 c.p.c.; sul contraddittorio delle parti e nella sede del giudizio arbitrale come fissata in verbale di insediamento in data 16.02.2016; con l'assistenza del segretario del giudizio arbitrale, così l'arbitro decide sui quesiti, domande, eccezioni e conclusioni delle parti:

a) accoglie la domanda di estromissione del socio Meo Vincenzo per i fatti imputabili alla sua condotta essenzialmente al mancato versamento della quota di capitale sociale in fase costitutiva;

b) rigetta la richiesta di restituzione dei numero 4 proiettori, nonché la richiesta di risarcimento danni per lucro cessante (o danno reddituale) provocato alla società dalla condotta del socio Meo Vincenzo e dispone che il presente lodo venga formalmente comunicato a tutte le parti processuali per gli adempimenti collegati;

c) condanna in via solidale le parti alle spese a favore del Tribunale arbitrale, liquidate, secondo il tariffario, in Euro 2.000,00 oltre IVA come per legge, condanna altresì, parimenti le parti in solido tra loro al pagamento delle spese amministrative di spettanza in Euro 500,00 ...".

Tanto premesso, ritenendo che l'Arbitro avesse trattato e definito il predetto procedimento come arbitrato rituale, e ciò nonostante la clausola





compromissoria prevedesse espressamente un *arbitrato irrituale*, con conseguente applicabilità delle regole in materia di impugnazione applicabili nella prima ipotesi, alla luce dei motivi ivi meglio indicati, contestava il predetto lodo, chiedendo di dichiarare in via principale la nullità dello stesso per violazione del compromesso e, comunque, sulla base dei vizi denunciati, con vittoria di spese, da distrarre in favore del difensore anticipatario.


Con comparsa del **26.1.2017** si costituiva in giudizio **Meo Vincenzo**, eccependo in primo luogo, per le ragioni meglio ivi indicate, l'erronea qualificazione del lodo come rituale, trattandosi di arbitrato irrituale, come previsto dalla clausola compromissoria statutaria e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c., non ricorrendo le ipotesi tassative previste da detta disposizione.

Nel merito, precisava che, essendosi da subito la società trovata in situazione di sofferenza finanziaria, egli aveva comunicato il proprio recesso già in data 21.11.2011, e ciò anche a seguito di contrasti intervenuti con il socio di maggioranza, che non aveva dato seguito a tale comunicazione; eccepiva inoltre che i proiettori in questione, erroneamente fatturati a nome della Slow Rent S.r.l., che non aveva invece contribuito al relativo acquisto, erano stati pagati esclusivamente dall'istante a mezzo degli assegni allegati in copia.

Meo Vincenzo concludeva quindi chiedendo dichiararsi inammissibile, e comunque infondata, la proposta impugnativa, con condanna dell'istante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite del doppio grado, con attribuzione al difensore anticipatario.

Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con





decreto del 3.6.2022 per udienza del **6.7.2022** - ai sensi dell'art. 221, comma 4, della l. n.77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, come novellato dal D.L. 125/2020 - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione.

Va premesso sul punto che l'art. 29 dell'atto costitutivo della S.r.l. Slow Rent (per Notaio Filippo Improta, atto del 10.2.2011, Rep. n. 97858; Racc. n. 16592) conteneva all'art. 29 una clausola compromissoria del seguente tenore:

"29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

29.2. L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 ...".





Ciò premesso, costituisce circostanza assolutamente pacifica tra le parti, richiamata peraltro dalla stessa parte che ha proposto l'impugnazione del lodo (v. pag. 5 dell'atto introduttivo), l'arbitrato previsto dalla clausola in questione avesse natura irrituale; dalla stessa consegue, come è noto, la non impugnabilità del loro emesso innanzi alla Corte di Appello.

La Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito (v., sul punto, Cassazione civile , sez. I , 31/10/2013 , n. 24552) che, poiché nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà - impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l'impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato (come peraltro nella specie avvenuto) e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.

L'impugnante, pur non ignorando detto principio, ha tuttavia ritenuto di impugnare il lodo del 14.10.2016 innanzi all'intestata corte di Appello; ciò sul presupposto che, in violazione della predetta clausola compromissoria, l'Arbitro Unico nominato avrebbe invece trattato e definito il procedimento sottoposto alla sua cognizione come arbitrato rituale, e non come arbitrato rituale, con conseguente impugnabilità dello stesso innanzi alla Corte di Appello.

In buona sostanza, l'erronea applicazione da parte dell'Arbitro della





clausola compromissoria, avrebbe determinato l'applicabilità, quanto alle forme ed ai criteri di impugnazione del lodo medesimo, degli artt. 827 e segg. c.p.c. e, comunque, la nullità del provvedimento decisorio per violazione del compromesso.


Ciò premesso, ritiene la Corte che tale assunto non sia condivisibile, posto che, dato per scontato quanto previsto dalla clausola compromissoria e la sua interpretazione, la semplice lettura della intestazione del lodo, in cui l'Arbitro Unico definisce espressamente la procedura come arbitrato irrituale, lascia ben pochi dubbi sulla natura della decisione adottata; peraltro, a pag. 10 del lodo, vengono espressamente richiamati i termini per il deposito del lodo irrituale.

Tale conclusione non muta anche tenuto conto che in alcune parti del lodo venga fatto riferimento alle regole di diritto (v., in particolare, pag. 9 e pag. 28), delle quali ben può tenersi conto anche in ipotesi di arbitrato irrituale; né appare concludente il riferimento al fatto che l'arbitro abbia ritenuto comunque di provvedere al deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale di Nola (v. sul punto, in termini assolutamente chiari, la pronuncia della Suprema Corte sopra già richiamata), tra l'altro senza che a ciò sia seguita alcuna apposizione di formula esecutiva.

Sulla base delle considerazioni che precedono, va quindi dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dalla Slow Rent S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore Napolitano Salvatore, con citazione del 7.12.2016, nei confronti di Meo Vincenzo, avverso il lodo arbitrale pronunciato tra dette parti in data 14.10.2016.

Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna risarcitoria ex





art. 96 c.p.c., come formulata da parte di Meo Vincenzo.


Le spese e competenze del presente giudizio seguono la soccombenza dell'impugnante Slow Rent S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore Napolitano Salvatore e si liquidano d'ufficio in favore dell'impugnato Meo Vincenzo, come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, in base allo scaglione di riferimento (da 5.201,00 ad € € 26.000,00) e tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'assenza della fase istruttoria; le stesse vanno quindi distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to **Raffaele Manfredotti**, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla **Slow Rent S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore Napolitano Salvatore**, con citazione del **7.12.2016**, nei confronti di **Meo Vincenzo**, nonché avverso il **lodo arbitrale pronunciato tra dette parti in data 14.10.2016**, così provvede:

- 1) Dichiarà inammissibile l'impugnazione;
- 2) Condanna la **Slow Rent S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore Napolitano Salvatore**, al pagamento in favore di **Meo Vincenzo**, di spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida in complessivi **€ 3.000,00**, per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
- 3) dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede in favore dell'Avv.to **Raffaele Manfredotti**, dichiaratosi anticipatario.





Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.11.2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonio Mungo

IL PRESIDENTE

Fulvio Dacomo

Arbitrato in Italia

